



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 AMBITO TERRITORIALE 018

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° FROSINONE

Via Mastrucella, 35 ☎ 0775/2658621 fax 0775/2658622 C.M. FRIC85900L

Fr85900L@istruzione.it www.comprensivo1.gov.it

Prot. n. *13420* del 17/12/2018

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO Anno Scolastico 2018/19

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2018 alle ore 9.30, presso l'Ufficio di Presidenza in sede di contrattazione decentrata a livello di singola Istituzione Scolastica, ai sensi del CCNL Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018, si sono riunite le parti costituite:

- dalla Delegazione di parte pubblica: rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. de Simone Lorenzo;

- dai componenti della RSU

- Sig.ra Romani Stefania
- Ins. Zirizzotti Stefania
- Ins. Buccioli Maria Antonietta

- dalla delegazione di parte sindacale con le Rappresentanze Sindacali Unitarie

LE PARTI CONVENUTE

- **VISTA** la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e della attività sindacale;
- **VISTA** la Legge 146/90;
- **VISTO** l'art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;
- **VISTO** l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;
- **VISTO** l'accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);
- **VISTO** in particolare l'art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;
- **VISTO** il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;
- **VISTO** in particolare l'art. 3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;
- **VISTO** il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003;

13 *Me* *d*

- **VISTO** il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n. 44 del 01/02/2001;
- **VISTO** il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;
- **VISTA** la C.M. n. 107 prot. 245 del 07/06/2001;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- **VISTA** la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- **VISTA** la C. M. del MIUR prot. n. 8578 del 23/09/2010;
- **VISTO** il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
- **VISTI** gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;
- **VISTA** la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. n. 62 del CCNL del 29/11/2009 comparto scuola del 25/06/2008;
- **VISTA** l'approvazione del Piano delle attività del personale ATA da parte del DS;
- **VISTO** l'art. 1321 - il Contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale;
- **VISTO** l'art. 1325 - i requisiti del Contratto sono: 1. La causa; 3. L'oggetto; 4. La forma;
- **VISTO** l'art. 22 - C.C.N.L. Scuola 2018;
- **VISTA** l'intesa firmata tra l'Aran ed i sindacati;
- **A SEGUITO** delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;
- **PREMESSO** che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemporaneamente l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

➤ **RITENUTO** che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;

S T I P U L A N O

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1) Il presente Contratto Integrativo d'Istituto sottoscritto

fra

l'Istituto Comprensivo 1 di Frosinone, di seguito denominata "scuola"

e

la **RSU** eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica.

Il presente contratto spiega i suoi effetti per gli anni scolastici **2018/19-2019/20-2020/21**, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse sono negoziati con cadenza annuale. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti. Il D.S. entro 5 gg. dalla sottoscrizione provvede alla pubblicazione del presente Contratto nell'Albo pretorio on line presente nel sito della scuola, rendendo comunque disponibile la consultazione di una copia cartacea in Segreteria.

DL AS PR

Articolo 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

PARTE SECONDA: RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente Scolastico. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
5. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - c. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - d. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);



- e. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

Art. 8 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).



Art. 9 Norma di salvaguardia

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nella sede centrale presso la scuola secondaria di I grado Aldo Moro, Via Mastrucchia, 35 - 03100 Frosinone e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alle R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno **cinque** giorni prima degli incontri medesimi.
4. I propositi riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale accede, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola e della R.S.U. della scuola.
5. Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della L.241/90.

Art. 11 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso per ogni plesso e il funzionamento del centralino telefonico per cui il Dirigente Scolastico può chiedere la permanenza in servizio di n°1 Assistente Amministrativo per l'intera scuola e di n°1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Articolo 12 - Attività sindacale all'interno della scuola

- 1) Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e posta elettronica. Il Dirigente

Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che da questo viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.

- 2) Al di fuori dell'orario di lezione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio.
- 3) Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.
- 4) Nella sede centrale della scuola e negli eventuali relativi plessi, alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L.300/70.
- 5) Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, e di facile consultazione.
- 6) La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti commi 4 e 5 materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 7) Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U.
- 8) Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola a lavoratrici e lavoratori, è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art.26 della L.300/70.

Art. 13 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'a.s. 2018/19 i permessi ammontano ad ore 40 e 48 minuti.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico con almeno due giorni di anticipo.

Art. 14 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. I.e modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente Scolastico assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 15 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

L'Istituto garantisce, in caso di sciopero, i servizi essenziali attraverso la presenza di n. 01 unità di Collaboratore Scolastico per ogni edificio (complessivamente n. 6 unità) e la presenza del DSGA o suo sostituto e di un Assistente Amministrativo.

Si conviene che in caso di sciopero del personale docente e ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari specifiche situazioni sotto elencate:

- svolgimento di esami/scrutini finali: n. 1 assistente amministrativo, n. 1 Collaboratore Scolastico;
- pagamento stipendi ai supplenti temporanei: il Direttore S.G.A., n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 Collaboratore Scolastico.

Al di fuori delle specifiche situazioni su elencate, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica, né il Dirigente Scolastico potrà assumere nessun atto autoritativo senza apposito accordo con la RSU. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico. I docenti ed il personale ATA senza nessuna comunicazione specifica della loro assenza, sono considerati in sciopero.

Gli insegnanti che abbiano dichiarato preventivamente la loro non adesione allo sciopero, potranno essere utilizzati solo per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno e solo nelle classi in cui è prevista la loro presenza; in ogni caso non è prevista la sostituzione dell'insegnante che sciopera.

1) Le parti richiamano come normativa di riferimento contrattuale del presente articolo la legge 146/1990, la Legge 83/2000, l'Accordo Integrativo Nazionale del 8/10/1999 e l'Intesa del 2/8/2001 tra Aran e OOSS, sui servizi essenziali nel comparto del personale della scuola.

2) In occasione di ogni proclamazione di sciopero, il Dirigente Scolastico invita il personale a rendere comunicazione scritta volontaria di adesione o no allo sciopero indetto.

3) Tale dichiarazione, in quanto volontaria ed individuale, se data non può essere revocata. Essa poggia sul principio che l'azione di sciopero in un servizio pubblico, quale quello scolastico, ancorché legittimata da rivendicazioni contro l'Amministrazione, non è diretta contro l'utenza, alla quale va assicurata la più ampia informazione possibile circa le modalità ridotte o di sospensione del servizio. Tuttavia è fatto salvo il diritto di adesione allo sciopero di chi abbia ritenuto di non rilasciare tale dichiarazione.

4) Viste tali dichiarazioni di adesione, il Dirigente Scolastico valuta l'effetto previsto sul servizio didattico e di conseguenza:

- può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti;
- può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire nemmeno un servizio minimo;
- può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare;
- comunica alle famiglie le condizioni di riduzione o di sospensione delle attività didattiche per il giorno o per la durata dello sciopero con preavviso di cinque giorni o quanto prima possibile rispetto all'effettuazione dello sciopero.

Gli insegnanti in servizio sono tenuti ad accogliere tutti gli alunni che eventualmente si presentassero a scuola.

Il Dirigente Scolastico è l'unico responsabile della comunicazione dello sciopero alle famiglie, essa può avvenire sia tramite il sito web della scuola che tramite registro elettronico o circolare interna che il docente presente in classe è tenuto a leggere agli alunni, consegnando, contestualmente, il relativo avviso da far riportare firmato dai genitori entro il giorno successivo.

PARTE TERZA - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente Scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 17 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente Scolastico - sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente Scolastico può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.



4. Per particolari attività il Dirigente Scolastico - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

CAPO 1- PERSONALE DOCENTE

Art.18 - Criteri di assegnazione docenti a plessi e sezioni staccate

1.Finalità

L'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa e a garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza del P.T.O.F. d'Istituto; essa avviene tenendo conto dei criteri sotto elencati.

2.Procedura di assegnazione

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal d.Lgs. 165/01 (così come modificato ed integrato dal D.Lgs 150/2009), dal D.M. n.37 del 26 marzo 2009 e Nota C.M. A00DGPTR 6900 del 01.09.2011.

3. Tempi di assegnazione: inizio settembre

4. Criteri generali

-Assegnazione dei docenti a tempo indeterminato già titolari dell'Istituto, con riferimento alla continuità nel plesso (in caso di parità o assenza di anni di continuità verrà seguita la graduatoria di Istituto).

-Assegnazione dei docenti a tempo indeterminato in servizio nell'istituto dal 1° settembre sulla base dell'ordine di trasferimento nell'Istituto.

I criteri a cui si farà riferimento in ogni caso saranno i seguenti:

1.Continuità di titolarità

2.Anzianità di servizio

3.Competenze professionali possedute, funzionali all'attuazione del P.T.O.F.;

4.Richieste degli interessati.

In presenza di gravi e comprovati motivi documentati, il Dirigente Scolastico può, con atto motivato e dandone conoscenza ai docenti interessati, disporre la mobilità dei docenti fra plessi diversi in deroga ai criteri.

In caso di richiesta di assegnazione ad altro plesso scolastico, l'accoglimento della domanda è condizionato unicamente alla disponibilità del posto nel plesso richiesto, cui possono concorrere con pari diritti tutti i docenti. In caso di richiesta di spostamento di sede, la continuità non costituisce elemento ostativo. I docenti liberi dal vincolo della continuità didattica saranno assegnati, valorizzando la loro professionalità anche tenendo conto delle richieste scritte da loro stessi inoltrate entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico. Essendo le sedi dell'istituto situate nello stesso comune, nell'assegnazione non si tiene conto delle precedenti previste dal CCNL del 12/02/2009. In caso di attribuzione all'istituto di cattedre orario esterne, le stesse saranno assegnate ai docenti titolari, tenendo conto della posizione occupata nella graduatoria interna d'istituto.

Nel caso in cui la normativa consenta il semi-esonero per uno dei Collaboratori di nomina del DS, quest'ultimo può apportare le modifiche necessarie alla cattedra del medesimo ai fini di perseguire la migliore gestione delle risorse in rapporto alle deleghe conferite al Collaboratore e alle esigenze didattiche coinvolte.

Il piano di assegnazione alle classi e ai plessi è comunicato nel Collegio Docenti di settembre e pubblicato all'albo/sito dell'Istituto.

I docenti possono presentare motivato reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione all'albo della scuola del provvedimento di assegnazione.

5. Criteri per la scuola primaria

- a. Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua nei plessi sprovvisi di docenti specializzati per le ore necessarie a garantire l'insegnamento della seconda lingua a tutti gli alunni aventi titolo in base alla normativa vigente, privilegiando le classi terminali del ciclo, a partire dalle classi V.
- b. Nell'assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto anche delle specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattica - organizzativa elaborata nel piano dell'offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti.
- c. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di assegnazione ad altri plessi. Ogni docente infatti ha diritto di essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi e fatto salvo la necessità di assicurare l'insegnamento della lingua inglese.
- d. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:
 - Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;
 - Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;
 - Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;
 - Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la prima volta.

Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico, si procede all'assegnazione in altra sede:

- 1) a domanda;
- 2) minore anzianità nel plesso;
- 3) minor punteggio in graduatoria di Istituto.

Essendo tutti i plessi ubicati nello stesso comune eventuali precedenza non sono applicabili.

Art. 19 - Orario di lavoro

1. Per i/e Docenti l'orario di lavoro giornaliero (ore di insegnamento + attività funzionali) non potrà mai superare le 9 ore;
2. il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 28 comma 5 del CCNL 2006/2009, indica l'orario individuale di lavoro che comprende:
 - 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia;
 - 22 ore d'insegnamento nella scuola primaria, a cui vanno aggiunte 2 ore settimanali da dedicare alla programmazione didattica in incontri collegiali, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il completamento a 22 ore dovrà essere adeguatamente programmato ed opportunamente progettato e monitorabile.
 - 18 ore nella scuola secondaria di primo grado, con un impegno didattico giornaliero di norma non superiore alle 4/5 ore e con una distribuzione equa di prime e ultime ore di lezione e di assegnazione del giorno libero;
3. nella scuola dell'Infanzia, in base al regolamento dell'autonomia, secondo gli articoli della flessibilità didattica ed organizzativa, le ore di compresenza si utilizzano per intensificare l'assistenza nel delicato momento della mensa scolastica, curando altresì la vigilanza dei bambini che non ne usufruiscono, in attesa del loro prelievo da parte delle famiglie;
4. le ore in esubero alle 25, alle 22 e alle 18 dei/delle Docenti per la sostituzione dei/delle Colleghe/e assenti saranno liquidate con i fondi specifici per le ore eccedenti.

I criteri per l'orario dei docenti sono funzionali ai processi di apprendimento degli alunni, agli aspetti didattici deliberati in Collegio dei Docenti, all'utilizzo dell'organico dell'autonomia e sono stati improntati considerando le particolari esigenze dei lavoratori (L. 104/92), inoltre il Collegio ha deliberato criteri per la formulazione dell'orario e nello specifico:

- equilibrata e congrua distribuzione delle discipline nelle due fasce orarie (es. prime ore ed ultime ore),
- intensificazione disciplinare a richiesta del docente (es. coppia di ore per verifiche scritte),
- organica distribuzione delle ore nella settimana (max 3 ore di buco settimanali),



- distribuzione delle ore, max 4 ore/5 ore al giorno, secondo l'ordine di scuola e salvo casi particolari: cattedra su due scuole e richiesta del docente
- equa distribuzione del giorno libero nell'arco della settimana e sua assegnazione a rotazione in caso di eccesso di richieste

Art. 20 - Orario delle riunioni

- 1 Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 9.00 e termine non oltre le ore 13.00; le riunioni pomeridiane avranno inizio non prima delle ore 14.30 e termine non oltre le ore 20.00; la durata massima di una riunione – salvo eccezionali esigenze – è fissata in ore 3.
- 2 Il Dirigente Scolastico provvederà a definire – all'interno del piano annuale delle attività – un calendario delle riunioni che potrebbe subire variazioni che saranno debitamente comunicate.

Art. 21 - Casi particolari di utilizzazione

- 1 In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per elezioni, profilassi, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate dal Collegio dei Docenti.
- 2 Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti saranno utilizzati solo per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate dal Collegio dei Docenti.

Art. 22 - Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali

Il coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti disponibili verrà garantito mediante l'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PON, POR, favorendo, se possibile, la rotazione negli incarichi, con lo scopo di migliorare il coinvolgimento individuale e la crescita professionale. Nel caso di richiesta di più docenti per la stessa attività, qualora non fosse possibile assegnarla in parte a tutti i richiedenti, si ricorrerà alla valutazione dei titoli professionali e culturali. Gli incarichi sono assegnati agli interessati con nomina, indicando, ove possibile, le modalità, le mansioni ed i tempi di svolgimento. Definita la contrattazione integrativa, verrà comunicato anche il compenso o il numero delle ore attribuite, specificando se il compenso è forfettario o in relazione alle ore effettivamente prestate.

In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata disponibilità all'interno dell'Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico può far ricorso a risorse esterne, sia attraverso collaborazioni plurime (art. 35 CCNL 2007) con docenti di altre Istituzioni Scolastiche, sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste, come previsto anche dal D.L. n. 44/2001.

L'assegnazione dei docenti ad attività di studio e di ricerca-azione finalizzate alla valorizzazione della progettazione e al miglioramento dell'offerta formativa e definite annualmente dal Collegio dei docenti nel PTOF, avviene con equa distribuzione degli impegni per docente, su:

- espresa disponibilità dei docenti;
- competenze professionali documentate e riconosciute;
- continuità per la stessa attività;
- disponibilità ad attuare progetti di innovazione metodologica e didattica;
- rotazione

Gli esperti esterni saranno scelti dal DS, in accordo con quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto per i contratti di prestazione d'opera con le seguenti valutazioni:

- esperienze lavorative nel settore di pertinenza;
- esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza;
- possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
- possesso di laurea e/o diploma specifico;



- partecipazione a corsi di formazione attinenti al settore di pertinenza;
- pubblicazioni inerenti gli argomenti da trattare e capacità comprovate di conduzione e gestione dei gruppi.

In modo specifico, **i criteri per la selezione di esperti esterni e/o tutor interni in progetti con finanziamenti erogati dall'Unione Europea, oggetto di bandi**, terranno conto, di volta in volta, secondo le specifiche necessità, del possesso di titoli accademici, professionali e di servizio, attinenti alle competenze ed alle esperienze di seguito indicate: competenza disciplinare specifica; competenza pedagogica e didattica; esperienze maturate e documentate, con riferimento alla conduzione di gruppi; ricerche documentate, con riferimento alla specifica disciplina o alla specifica metodologia disciplinare; pubblicazione di libri o di articoli su riviste di rilievo nazionale e regionale coerenti con il profilo professionale richiesto; competenze informatiche; g) possesso di titoli particolari indicati nei bandi o richiesti dalle circostanze (titolo specialistico, esperienze maturate in speciali settori, iscrizioni in graduatorie particolari, docenti di madrelingua, ecc).

Art. 23 - Vigilanza
1 - La vigilanza sugli alunni all'intervallo sarà effettuata dal docente che ha lezione prima dell'intervallo.

Art. 24 - Permessi orari

1 - Oltre a quanto previsto dal CCNI, il personale docente potrà usufruire di permessi orari anche nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento e recuperare in attività dello stesso tipo da indicare in base al piano delle attività, ad esclusione delle riunioni di collegio.

Art. 25 - Permessi per aggiornamento

I permessi per l'aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico rivolto agli alunni.

Potendo programmare l'aggiornamento e la formazione si formulerà un piano razionale per la garanzia del servizio scolastico. In caso di più richieste di permessi per l'aggiornamento e la formazione, coincidenti con l'orario di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) Attinenza specifica dell'attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;
- 2) Completamento di percorsi formativi già avviati;
- 3) Rotazione, tenendo conto di chi ha usufruito di meno ore;
- 4) Età (si privilegiano i più giovani).

Conformemente alla normativa vigente, la domanda scritta di permesso per la partecipazione ad attività di formazione va indirizzata al Dirigente Scolastico almeno sette giorni lavorativi prima della sua fruizione. L'eventuale rifiuto dovrà essere motivato per esteso e per iscritto dal Dirigente Scolastico entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. In caso contrario, la richiesta in oggetto s'intende accolta. Nella stessa giornata potranno usufruire del permesso tutti i docenti che ne faranno richiesta purché sia garantito il normale svolgimento dell'attività didattica.

Art. 26 - Sostituzione dei docenti assenti

In caso di **assenze brevi**, che non sono coperte da supplente temporaneo, si ritiene opportuno seguire quanto previsto dalla Legge 190 / 2014, comma 333 ovvero a garanzia e tutela dell'offerta formativa si procederà alla nomina del supplente dal primo giorno di assenza tenendo conto anche dei criteri di seguito elencati:

SCUOLA DELL'INFANZIA

➤ si provvederà a nominare il giorno stesso anche per i **docenti di sostegno i cui alunni sono in art.3 comma 3**, dopo che si è verificato:

1. la disponibilità del docente del turno pomeridiano, dichiarato per iscritto, di invertire il turno pomeridiano anticipandolo alla mattina;
2. la possibilità di poter recuperare le ore di permesso con un **preavviso di due giorni**.

SCUOLA PRIMARIA

In caso di assenza dei docenti si provvederà a nominare dopo aver seguito i criteri in ordine riportati:

- docenti in organico funzionale con l'utilizzo prioritariamente nel plesso di assegnazione, salvo casi eccezionali, con ordine di servizio scritto per garantire la vigilanza dei minori.
- la possibilità di recuperare le ore di permesso breve fruiti nel corso dei due mesi antecedenti;
- docente curricolare presente nella classe con il docente di sostegno o meno dell'alunno diversamente abile per un massimo di 2 giorni la settimana;
- la presenza di docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare ore a pagamento

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In caso di assenza dei docenti si provvederà a nominare dopo il 10° giorno. Nel caso, però, si tratti di assenze ricorrenti per la stessa disciplina, per evitare che gli alunni perdano troppe ore di insegnamento, si nominerà anche per soli tre giorni. Si provvederà a nominare dopo che si è verificato:

- la possibilità di recuperare le ore di permesso;
 - la possibilità di recuperare le ore di permesso breve fruiti nel corso dei due mesi antecedenti;
 - docente curricolare presente nella classe con il docente di sostegno o meno dell'alunno diversamente abile per un massimo di 2 giorni la settimana;
 - quanto previsto dal comma 85 della Legge 107 di seguito riportato previa disponibilità del docente e tenendo conto del comma 7 della stessa legge, cioè salvaguardando l'attuazione delle attività e degli obiettivi previsti nel PTOF;
 - la presenza di docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare ore a pagamento.
- Ogni docente della scuola secondaria di I grado può mettere a disposizione fino a 6 (sei) ore settimanali per effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti. L'eventuale disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale. L'insegnante può altresì dichiararsi disponibile ad effettuare ore eccedenti senza alcuna condizione rispetto alla collocazione oraria della supplenza.
- L'assegnazione delle ore eccedenti viene attribuita secondo i seguenti criteri:
- docente della stessa disciplina di altra classe
 - docente di altra disciplina della classe
 - docente della stessa disciplina di altra classe
 - docente di altra disciplina di altra classe
 - rotazione

In caso ci siano più richieste ad effettuare le ore le ore residue si procederà secondo anzianità di servizio con rotazione

Art. 27 - Attività aggiuntive non di insegnamento

Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNI.:

- a. lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla gestione del PTOF (fiduciari, referenti, ecc.);
 - b. le ore di partecipazione al collegio o ai consigli di classe/interclasse/sezione, ricevimento generale genitori, ecc., che vadano oltre il limite previsto delle 40 ore;
 - c. il pagamento delle ore di formazione svolte al di fuori dell'orario di lavoro, saranno pagate solo se previste dal finanziamento di eventuali progetti.
- Per l'attribuzione delle attività aggiuntive si terrà conto dei seguenti criteri:

- 1) disponibilità dichiarata del docente;
- 2) competenze se richieste;
- 3) rotazione.

Art. 28 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio - Diritto alla disconnessione



Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme entro le ore 18.00.

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 29 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali

Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta e utilizzando i canali ufficiali: mail istituzionale e/o pubblicata sul sito istituzionale della scuola, con i cinque giorni di preavviso previsti.

Le comunicazioni pubblicate nel sito web (nei comunicati) devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.

Art. 30 Diritto alla disconnessione

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 entro tali orari il Dirigente Scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi. Tali orari saranno disattesi in caso di urgenze ed impellenze non programmabili.

CAPO 2- PERSONALE ATA

Art. 31 - Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi

1 - Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alle RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale, ai diversi plessi dell'istituto.

Il personale ATA è confermato nella sede dove ha prestato servizio nell'anno scolastico precedente, salvo motivate richieste da valutare di volta in volta.

In caso di vacanza di posto a seguito di trasferimento o pensionamento si osserveranno i seguenti criteri:

- 1) a domanda
- 2) graduatoria interna d'istituto

Nella predisposizione del piano per l'assegnazione del personale ai plessi, nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia (art. 25 del d.lvo 165/2001) il DSGA terrà conto di:

- ✓ tipologia e necessità di ogni singolo plesso;
- ✓ attitudini ed esigenze personali, se compatibili con le esigenze del servizio;
- ✓ distribuzione equa del carico di lavoro (rotazione del personale in presenza di un collaboratore che usufruisce della legge 104);
- ✓ requisiti professionali (cs. formazione assistenza portatori di handicap, personale art. 7, corso di primo soccorso.) che rendano più indicata l'assegnazione presso altra sede;
- ✓ la necessità di assicurare personale in numero equo di sesso maschile e femminile in ciascun plesso, considerate le diverse necessità degli alunni;
- ✓ valutazione della complessità nella gestione della vigilanza, dell'accoglienza, tenendo conto anche di problematiche di tipo relazionale e di salvaguardia dell'immagine della scuola.



Art. 32 - Orario di lavoro

All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, sulla base delle attività previste dal PTOF, il Dirigente Scolastico e il DSGA consultano il personale ATA in un'apposita riunione in orario di lavoro sulla proposta del piano annuale delle attività tenendo conto dei seguenti criteri:

1. L'orario di lavoro si articola, di norma, in 36 h. settimanali antimeridiane.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale.
3. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative.
4. Tale organizzazione può essere effettuata di norma solo previa disponibilità del personale interessato.
5. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere, a scelta del dipendente:
 - recuperate, compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie, pasquali ed estive) e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (T.D.) ed entro il 31 agosto per il personale a tempo indeterminato (T.I.)
6. Nel caso in cui l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti.
7. Verrà istituita una commissione oraria consultiva costituita dai referenti di plesso di supporto al D.S.

Art. 33 - Flessibilità

1. La flessibilità dell'orario è consentito per favorire una migliore erogazione del servizio e va programmata in relazione alle esigenze del PTOF.
2. L'orario flessibile, possibile su richiesta e compatibile con le esigenze di servizio, consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.
3. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.

Art. 34 - Turnazioni

1. I collaboratori scolastici, per la scuola dell'infanzia, potranno prestare il turno pomeridiano a settimane alterne o secondo altra cadenza temporale in gruppi da definire da parte del DSGA.
2. Il cambio di turno verrà concesso solo per motivi personali documentati che dovranno essere comunicati per iscritto all'amministrazione, di norma, almeno 48 ore prima.
3. In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su cinque giorni mantiene comunque l'orario prefissato.

Art. 35 - Sostituzione colleghi assenti

1. La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo.
2. Per esigenze in termine di vigilanza, dato l'esiguo numero di collaboratori scolastici in tutti i plessi dell'Istituto, in caso di assenza si nominerà, in caso di necessità, a partire dal primo giorno.

Art. 36 - Chiusura prefestiva

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico, su conforme parere del Consiglio d'Istituto. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Territoriale e RSU.



- 3 Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estinguere crediti di lavoro, con:
- ferie
 - recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica.
- 4 Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola si effettuerà nei seguenti giorni:
- anno 2018: 24 -29 -31 dicembre
 - anno 2019: 05 gennaio - 20 - 23 - 24 aprile; 14 agosto; tutti i giorni di sabato di luglio e agosto

Art. 37 - Permessi brevi

- 1 I permessi di uscita anticipata o di entrata posticipata, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal DSGA entro i limiti sotto indicati, fatte salve particolari esigenze di servizio: n. 1 assistente amministrativo su n. 3.
- 2 I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'a.s..
- 3 La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
- 4 Il recupero dei permessi verrà effettuato secondo le esigenze di servizio previo accordo.

Art. 38 - Ritardi

- 1 Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.
- 2 Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato, e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato previo accordo con il DSGA.

Art. 39 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA

- 1 I giorni di ferie previsti per il personale ATA dall'art.13 del CCNL 29/11/2007 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
- 2 Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, secondo le modalità stabilite dal CCNL vigente.
- 3 Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 01/07 al 31/08. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande. Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 01/07 al 31/08 sarà di n. 2 collaboratori scolastici e di n. 2 assistenti amministrativi.
- 4 Il personale a tempo determinato, con contratto al 30 giugno o 31 agosto, usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico possibilmente entro la risoluzione del contratto, senza alcun obbligo di richiesta.
- 5 L'eventuale rifiuto del Dirigente Scolastico deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell'istanza.

Art. 40 - Permessi per motivi familiari o personali

I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL 2016-2018, devono essere richiesti, di norma, almeno 3 giorni prima. Per casi imprevisti, l'amministrazione valigherà caso per caso.

Art. 41 - Crediti di lavoro



- 1 Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.
- 2 Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive, le ore quantificate potranno essere cumulate ed usufruite come giornate di riposo da godersi nei giorni di chiusura

Art. 42 - Attività aggiuntive

- 1 Costituiscono attività aggiuntive:

- quelle svolte dal personale ATA in periodi di particolare intensità di lavoro in cui è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro oltre le 36 ore e fino a 42, di norma per non oltre 3 sett. continuative e per non più di 13 settimane annue;
 - quelle svolte oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro
- 2 Tali attività consistono in:
 - prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici soprattutto in relazione alla sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
 - attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo);
 - sostituzione del personale assente.

- 3 Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie, per i collaboratori scolastici, sono retribuite con il fondo di istituto e assegnate tenendo conto dei seguenti criteri:

- disponibilità dichiarata
- rotazione

- In caso di insufficienti risorse c/o su esplicita richiesta dell'interessato le ore eccedenti non retribuite possono essere compensate con recupero orari o giornalieri.
- 4 L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore.

Art. 43 - Incarichi specifici

Assistenti amministrativi.

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si propongono i seguenti specifici incarichi:
n. 1 unità

Gestione Orario Personale A.T.A.;

in particolare ha l'incarico di predisporre, secondo le direttive del D.S.G.A., i prospetti relativi all'orario giornaliero del personale A.T.A. con particolare riferimento alle esigenze dei vari Plessi di Scuola Primaria, di Scuola dell'Infanzia e di scuola media; di compilare gli ordini di servizio al personale A.T.A. e adattare l'orario degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici in base alle necessità particolari della Scuola; di predisporre mensilmente il Prospetto Riepilogativo delle ore eccedenti, permessi e ritardi effettuati dal Personale A.T.A. e curare la tenuta e la conservazione dei Registri delle Firme anche con ausili informatici.

Riferisce periodicamente al Dsga sull'attività svolta e sulle modalità di assolvimento di esigenze particolari.

n.1 unità

Supporto Viaggi d'Istruzione e Visite Guidate.;



in particolare ha l'incarico di collaborare con il docente responsabile dei viaggi d'istruzione, provvedere alla compilazione degli elenchi alunni partecipanti, nominare ai docenti accompagnatori, raccogliere le autorizzazioni dei genitori etc.

- **COLLABORATORI SCOLASTICI**

- **n. 1 unità Collaborazione Uffici Amministrativi:**

Collabora con l'Ufficio di Segreteria nello smistamento delle circolari ai vari Plessi di Scuola Primaria e dell'Infanzia appartenenti al Circolo, nell'archivio degli atti, nella tenuta dei fascicoli del personale docente e ata, effettua fotocopie, provvede alla consegna di atti e documenti predisposti dall'Ufficio, cura la gestione degli albi, collabora con il DSGA nella gestione delle sostituzioni dei colleghi assenti e nel coordinamento dei servizi ausiliari.

- **n.1 unità Supporto Alunni Scuola dell'Infanzia:**

svolge attività di cura alla persona ad ausilio materiale ai bambini della scuola dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;

- **n. 3 unità Supporto Alunni diversamente abili e Primo Soccorso:**

svolge attività di assistenza agli alunni diversamente abili al momento dell'ingresso e dell'uscita a scuola; collabora con il personale docente nella cura dell'igiene personale dell'alunno diversamente abile. Collabora in caso di necessità all'attività di pronto soccorso e di prima assistenza in attesa dell'intervento specialistico, verifica e aggiorna costantemente i medicinali nelle apposite cassette di pronto soccorso.

Le risorse disponibili verranno assegnate agli assistenti che non beneficino dell'art.7 tenuto conto delle indicazioni del piano di lavoro del personale ATA. Gli incarichi aggiuntivi saranno liquidati solo se effettivamente svolti.

PARTE QUINTA - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 44 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:

- a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNI, del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
- b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
- c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
- d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
- e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del Dirigente Scolastico da calcolarsi al lordo dipendente.

Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal Dirigente Scolastico secondo le istruzioni contenute nel

paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Talc atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente Scolastico fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 45 - Fondi finalizzati



I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: 41.708,64 euro senza la quota destinata al D.S.G.A

1	per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	
2	per gli incarichi specifici del personale ATA	
3	per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	5.186,71 (lordo dip.)
4	per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	1.942,43 (lordo dip.)
5	per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	2.585,76 (lordo dip.)
		1.034,74 (lordo dip.)
		1.034,51 (lordo dip.)

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 46 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale, i risultati conseguiti e le priorità previste dal collegio dei docenti.

Per la realizzazione e l'organizzazione dell'offerta formativa secondo le finalità istituzionali e le esigenze del territorio, l'I.C.1 di Frosinone si avvale di risorse professionali assegnatarie di Funzioni Strumentali al Piano dell'offerta formativa. Per l'anno scolastico 2018/19 le Funzioni Strumentali sono 4, delle quali due con incarico più complesso: una di coordinamento e di raccordo con le altre aree, ovvero Area 3 "cura e sviluppo delle tecnologie didattiche", a cui verrà attribuito il compenso di € 1386,71 e una per maggior carico di lavoro, ovvero Area 1 "gestione PTOF", a cui verrà attribuito il compenso di € 1300, mentre alle altre 2 funzioni strumentali, ovvero Area 2 "interventi e servizi alunni" e Area 3 "supporto al lavoro documentale dei docenti", verrà attribuito il compenso di € 1250 per ogni funzione.

Tutti i Titolari delle Funzioni Strumentali al Piano dell'offerta formativa dovranno assicurare:

- una presenza costante, oltre l'orario di servizio, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi relativi all'area assegnata;
- una programmazione degli interventi e delle azioni relative alla funzione assegnata;
- un piano annuale di disponibilità a servizio dei Docenti e della Scuola in generale.

Il/la Docente assegnatario/a della funzione di coordinamento e raccordo avrà il compito di presentare la rendicontazione finale dei risultati raggiunti dall'area di competenza, comprensiva dei riscontri relativi al lavoro di raccordo tra le tre aree, che sarà oggetto di verifica alla fine dell'anno scolastico. Le altre Funzioni renderanno sulle attività direttamente promosse e realizzate.

Per un totale di assenze per malattia e per assistenza a familiari ex L. 104/1992 superiori ad un mese, la retribuzione sarà proporzionata al servizio prestato, globalmente quantificata in 10 mesi da settembre 2018 a giugno 2019. Dopo la detrazione per il primo mese, calcolato su 30 giorni, le ulteriori detrazioni scattano ogni 10 giorni di assenza per 1/3 della quota mensile. Considerata l'integrazione delle attività, le eventuali economie verranno ripartite tra le altre Funzioni. Per la realizzazione e l'organizzazione dell'offerta formativa secondo le finalità istituzionali e le esigenze del territorio, l'I.C.1 di Frosinone, inoltre, si avvale di ulteriori risorse professionali:

- ai n. 2 Collaboratori del DS verrà attribuito il compenso di € 2500 (con semi-esonero per n. 11,00 ore dall'insegnamento) al Primo Collaboratore da intendere al lordo e onnicomprensivi di tutte le altre attività funzionali all'insegnamento e di € 1800 al Secondo Collaboratore;
- alle Fiduciarie dei plessi di Scuola Primaria verranno assegnati compensi forfetari (€ 750 per O. de Matthaeis, € 600 per Madonna della Neve e € / per Lago Maggiore);
- alle fiduciarie dei plessi di Scuola dell'Infanzia verranno assegnati compensi forfetari (€ 600 per Madonna della Neve e € 750 per de Matthaeis-V. Miele);
- al fiduciario della Scuola Secondaria di I grado Aldo Moro verrà assegnato compenso forfetario € /;

- flessibilità e maggior impegno dei/delle Docenti di Scuola Infanzia e Scuola Primaria per la realizzazione di attività para - ed extra-scolastiche, in particolare per la partecipazione alle "manifestazioni-saggio intermedie e finali"; vengono destinate, nell'ambito della quota spettante, cifre proporzionali per gli Ordini di scuola (v. art. 9 per le modalità applicative: compensi azzerati in caso di mancata partecipazione e diminuiti per assenze).

Art. 47 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non di insegnamento in modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza a ordini e gradi di scuola diversi presenti nella scuola.

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente $25.743,50 + 4.592,00 = 30.335,50$ (70%) e per le attività del personale ATA $€ 11.032,93 + 320,21 = 11.353,14$ (30%).

Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

La flessibilità organizzativa e didattica è riconosciuta per le seguenti prestazioni previste dal PTOF:

- Disp. cambio turno

Art. 48 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente Scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione Scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s.2018/2019 corrispondono a € 12.061,21 + avanzi € 956,76 per un totale di € 13.017,97.

I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 100 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 800 euro.

Art. 49 - Modalità assegnazione

1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 50 - Variazioni della situazione

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo si dovrà riconvocare la RSU e le OO.SS. e provvedere a fornire le variazioni di bilancio conseguenti.

In base all'attribuzione del bonus il Dirigente Scolastico si impegna a darne informativa al tavolo contrattuale evidenziando i compensi sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di valutazione.

PARTE SESTA

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 51 - Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Articolo 52 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 53 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

PARTE SESTA NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente Scolastico può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente Scolastico dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 55 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti e la liquidazione avviene entro il 31/08/2019.

Allegato 1 Tabella determinazione FIS A.S. 2018/19
Come da Comunicazione Assegnazione risorse Finanziarie del **28 settembre 2018**

Calcolo FIS lordo stato				lordo dip. 4/12	lordo dip. 8/12
punti di erogazione tot. Doc e ATA organico	6	115	totale		
TOTALE FIS			54.375,72	13.658,811	27.317,62

Calcolo FUNZIONI STRUMENTALI lordo stato				lordo dip. 4/12	lordo dip. 8/12
quota fissa complessità tot. Doc. organico	98		totale		
TOTALE F.S.DOCENTI			6.882,76	1.728,90	3.457,81

Calcolo INCARICHI ATA lordo stato				lordo dip. 4/12	lordo dip. saldo
ATA org. Detratto DSGA	16		totale		
TOTALE LS. ATA			2.577,60	647,48	1.294,95

Calcolo ORE ECCEDENTI lordo stato				lordo dip. 4/12	lordo dip. 8/12
doc. inf. - primaria	62	parametri	totale		
Doc. sec. I grado	36				
TOTALE ore eccedenti			3431,30	2.585,76	861,82
					1.724,94

QUADRATURA	Tot.	Tot. Lordo stato	totale lordo DIP.

A cui si devono aggiungere le economie dell'a.s. 2017/18:

➤	<u>Cap. 2554/05 FIS</u>	€	<u>53,20</u>
➤	<u>Cap. 2555/05 FIS</u>	€	<u>4.355,12</u>
➤	<u>Cap. 2556/05 FIS</u>	€	<u>503,89</u>
➤	<u>Cap. 2554/06 ore eccedenti</u>	€	<u>8,88</u>
➤	<u>Cap. 2555/12 ore eccedenti</u>	€	<u>624,06</u>
➤	<u>Cap. 2555/06 ore eccedenti</u>	€	<u>4.006,50</u>
➤	<u>Cap. 2556/06 ore eccedenti</u>	€	<u>124,27</u>

TOTALE FIS €. **4.912,21**

TOTALE ORE ECCEDENTI **4.763,71**

Le economie del FIS sono derivate da:

Avanzo Docenti €.

Avanzo ATA €.

4.592,00

320,21

FIS DISPONIBILE ANNO SCOLASTICO 2018/19 LORDO DIPENDENTE:

€ 40.976,43

Da cui viene detratta la quota spettante al DSGA

€ 4.200,00

Rimane disponibile

FIS € 36.776,43 +

€ 4.592,00 avanzo docenti e € 320,21 avanzo ATA

DIVISIONE FIS A.S. 2018/19

€ 36.776,43	Docenti 70%	Ata 30%
€ 25.743,50 + 4.592,00 = 30.335,50	€ 11.032,93 + 320,21 = 11.353,14	

Allegato 2 Tabella ripartizione FIS PERSONALE DOCENTE A.S. 2018/19

BUDGET FONDO D'ISTITUTO A.S. 2018/19 PERSONALE DOCENTE
DISPONIBILITA' DOCENTI € 30.335,50

ATTIVITA'	TOTALE	Vista la consistenza numerica dei vari ordini di scuola, il FIS Docenti, pari a 23.335,50, tolto FIDUCIARI e COLLABORATORI del D.S., viene così suddiviso:		
		DOCENTI SCUOLA INFANZIA N. 22	DOCENTI SCUOLA PRIMARIA N. 39	DOCENTI SCUOLA MEDIA N. 37
DISPONIBILITA' FIS PERSONALE DOCENTE	€ 30.335,50			
1 ^a COLL. D.S. / VICARIA	€ 2.500,00			
2 ^a COLL. D.S.	€ 1.800,00			
FIDUCIARIA LAGO MAGGIORE	€ /			
FIDUCIARIA DE MATTHAEIS	€ 750,00			
FIDUCIARIA prim. Madonna della Neve	€ 600,00			
FIDUCIARIA Inf. Madonna della Neve	€ 600,00			
FIDUCIARIA Inf. V.Miele	€ 750,00			
FIDUCIARIO Sc. Sec. 1° grado	€ /			
DISPONIBILITA'	€ 23.335,50	€ 5.238,58	€ 9.286,58	€ 8.810,34

Allegato 3

TABELLA RIPARTIZIONE FIS DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
DISPONIBILITA' FINANZIARIA € 8.810,34

ATTIVITA'	ORE	N. DOCENTI	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
COORDINATORI CONSIGLI REFERENTI	10	15	€ 17,50	€ 2.625,00
PROGETTO: LABORATORI CONTINUITA'	40	4	€ 250,00	€ 1.000,00
PROGETTO: LABORATORI CONTINUITA' PROPEDEUTICA STRUMENTALE	20	2	€ 35,00	€ 1.400,00
PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI E DELLE SCIENZE	22		€ 35,00	€ 700,00
			€ 17,50	€ 385,00

PROGETTO: CORSO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA	30	2	€ 35,00	€ 1.050,00
PROGETTO: CORSO DI POTENZIAMENTO DI LATINO	42	3	€ 35,00	€ 1.470,00
PROGETTO Musical Teatro OTIS	10	1	€ 17,50	€ 175,00
TOTALE IMPEGNATO				€ 8.805,00
AVANZO				€ 5,34

TABELLA RIPARTIZIONE FIS DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

DISPONIBILITA' FINANZIARIA € 9.286,58

ATTIVITA'	ORE	N. DOCENTI	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
REFERENTE SOSTEGNO con gestione GLH (Primaria/ Infanzia)	ORE	1		€ 400,00
COMMISSIONE PROGETTO LEGALITA'	h. 18 funz.		€ 17,50	€ 315,00
PROGETTO "INSIEME VERSO IL NATALE"	h. 5.5 funz.	40	€ 17,50	€ 3.850,00
PROGETTO SAGGI DI FINE ANNO	h. 6 funz.	40	€ 17,50	€ 4.200,00
FORFETARIO PROGETTO SAGGI DI FINE ANNO	h. 9,5 funz.		€ 17,50	€ 166,25
INCENTIVAZIONE POTENZIAMENTO SCAVALCO	h. 10 funz.	2	€ 17,50	€ 350,00
TOTALE				€ 9.281,25
AVANZO				€ 5,33

TABELLA RIPARTIZIONE FIS DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA

DISPONIBILITA' FINANZIARIA € 5.238,58

ATTIVITA'	ORE	N. DOCENTI	IMPORTO UNITARIO	TOTALE
COORDINAMENTO PROGETTI	h. 10,5 funz.	2	€ 17,50	€ 367,50
PROGETTO INSIEME VERSO IL NATALE (MIELE+M.DELLA NEVE)	h. 6 funz.	22	€ 17,50	€ 2.310,00
PROGETTO LETTURA (MIELE+M.DELLA NEVE)	h. 6 funz.	22	€ 17,50	€ 2.310,00
REFERENTE PROGETTO LETTURA (cura anche la pubblicazione volume)		1		€ 250,00
TOTALE				€ 5.237,50
AVANZO				€ 1,08

FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2018/19 **DISPONIBILITA' € 5.186,71**
FUNZIONE 1 € 1.300,00
FUNZIONE 2 € 1.250,00
FUNZIONE 3 € 1.386,71
FUNZIONE 3 € 1.250,00

Tabella ASSEGNAZIONE INCARICHI (a carico del FIS) Anno Scolastico 2018/2019
Disponibilità € 11.353,14

INCARICO O PROGETTO	PERSONALE	N Unità	N.H ATT.	N.H TOTALI	COMP.H	COMP.TOT.
Sostituzione collega assente	AA	6		90	14,5	1.305,00
Orario flessibile	AA	2	10	20	14,5	290,00
	AA PT	1	6,5	6,5	14,5	94,25
	AA PT	1	9	9	14,5	130,50
	AA PT	1	7	7	14,5	101,50
	AA PT	1	5	5	14,5	72,50
Intensificazione	AA	1	10	10	14,5	145,00
	AA PT	2	10	20	14,5	290,00
Sistemazione archivio	AA	2		40	14,5	580,00
Lavoro straordinario				20	14,5	290,00
		TOTALE ORE AA		227,5		3.298,75
Intensificazione e sostituzione.	CS	13	12	156	12,5	1950
Pulizia straordinaria spazi esterni (balconi e atri esterni)	CS	13	6	78	12,5	975
Orario flessibile	CS	13	10	130	12,5	1625
Piccola manutenzione	CS	1	25	25	12,5	312,5
Servizi esterni	CS	1	15	15	12,5	187,5
Sistemazione archivio	CS	3	15	45	12,5	562,5
Lavoro straordinario	CS	13	15	195	12,5	2437,5
		TOTALE ORE CS		644		8.050
					TOTALE	11.348,75
					FIS DISP.	11.353,14
					AVANZO	4,39

INCARICHI SPECIFICI 2018/19
ASS.TI AMM.VI n. 2 x € 350,00
COLL.RI SCOL.CI n. 5 x € 248,48
AVANZO

DISPONIBILITA' € 1.942,43
€ 700,00
€ 1.242,40
€ 0,03

- **Plesso Scuola Infanzia "Madonna della Neve"**
n. 1 incarico specifico di Supporto Alunni Scuola dell'Infanzia
- **Plesso di Scuola Primaria "De Carolis"**
n. 1 incarichi specifici di Supporto Alunni Diversamente abili e Primo soccorso
- **Plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado "Aldo Moro"**
n. 1 incarico specifico di Collaborazione Uffici Amministrativi
n. 1 incarichi specifici di Supporto Alunni Diversamente abili e Primo soccorso

Handwritten signatures and initials:
A
Mi
SR
Lys

• **Plesso Scuola Infanzia "Vittorio Miele"**

n. 1 incarico specifico di Supporto Alunni Diversamente abili e Primo soccorso

Art 1	Campo di applicazione, decorrenza e durata
Art 2	Interpretazione autentica
Art 3	Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto
Art 4	Obiettivi e strumenti
Art 5	Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico
Art 6	Informazione
Art 7	Confronto
Art 8	Oggetto della contrattazione integrativa
Art 9	Norma di salvaguardia
Art 10	Attività sindacale
Art 11	Assemblea in orario di lavoro
Art 12	Attività sindacale all'interno della scuola
Art 13	Permessi retribuiti e non retribuiti
Art 14	Referendum
Art 15	Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990
Art 16	Collaborazione plurime del personale docente
Art 17	Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA
Art 18	Criteri di assegnazione docenti a plessi e sezioni staccate
Art 19	Orario di lavoro
Art 20	Orario delle riunioni
Art 21	Casi particolari di utilizzazione
Art 22	Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
Art 23	Vigilanza
Art 24	Permessi orari
Art 25	Permessi per aggiornamento
Art 26	Sostituzione dei docenti assenti
Art 27	Attività aggiuntive non di insegnamento
Art 28	Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio - Diritto alla disconnessione
Art 29	Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali
Art 30	Diritto alla disconnessione
Art 31	Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi
Art 32	Orario di lavoro
Art 33	Flessibilità

Art 34	Turnazioni
Art 35	Sostituzione colleghi assenti
Art 36	Chiusura prefestiva
Art 37	Permessi brevi
Art 38	Ritardi
Art 39	Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA
Art 40	Permessi per motivi familiari o personali
Art 41	Crediti di lavoro
Art 42	Attività aggiuntive
Art 43	Incarichi specifici
Art 44	Fondo per il salario accessorio
Art 45	Fondi finalizzati
Art 46	Criteri generali per l'impiego delle risorse
Art 47	Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica
Art 48	Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente
Art 49	Modalità assegnazione
Art 50	Variazioni della situazione
Art 51	Campo di applicazione
Art 52	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art 53	Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
Art 54	Clausola di salvaguardia finanziaria
Art 55	Procedura per la liquidazione del salario accessorio
	Allegati, Tabelle FIS

Letto, confermato e sottoscritto nella versione ufficiale e definitiva composta di 27 pagine comprensive degli allegati.

Frosinone, 17 dicembre 2018

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta in data 17-12-2018

Il contratto viene sottoscritto il

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico:

I componenti della RSU: UIL

CISL

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

per la CISL

per la UIL

lo SNALS

la GILDA

la CGIL